



**Coordinamento
HANDICAP
Lecco**



Provincia di Lecco



L'amministratore di sostegno: conoscere la legge, accompagnare le scelte

Guida alla lettura della legge



*Non camminare davanti a me,
potrei non seguirti;
non camminare dietro di me,
non saprei dove condurti;
cammina al mio fianco
e saremo sempre amici.*

Anonimo cinese

Presentazione

Siamo lieti di presentare questa pubblicazione, realizzata a seguito del seminario del 2 Aprile 2005 e del corso di formazione (23 - 30 Aprile e 7 Maggio 2005) sulla figura dell'Amministratore di Sostegno. La guida vuole essere uno strumento di approfondimento per i volontari, le famiglie e gli enti a vario titolo interessati a comprendere e conoscere i contenuti della legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Si tratta di un lavoro svolto a più mani, con l'intento di approfondire sia gli aspetti tecnici sia le riflessioni sulle quali interrogarsi rispetto al significato che il legislatore ha voluto attribuire alla creazione del nuovo strumento giuridico, l'Amministratore di Sostegno. Riteniamo che la fisionomia che il legislatore ha voluto dare a questa figura giuridica sia molto vicina al "sentire" del volontariato, che da sempre è in grado di coniugare molteplici aspetti della relazione d'aiuto verso le persone più deboli. Il volontariato è capace di prendersi cura, di assumersi e rispettare gli impegni, di prendersi carico in senso solidale delle fragilità sociali, cercando di tradurre la vicinanza in benessere.

Il Centro Servizi per il Volontariato e l'Assessorato ai Servizi alla Persona della Provincia di Lecco hanno creduto fortemente in questo progetto, in cui i volontari e gli operatori del privato sociale si affiancano alle famiglie, ai genitori, ai giudici, per migliorare la qualità delle scelte e delle decisioni, anche quando queste si debbano fare in un contesto di fragilità e di incapacità, in tutti quei casi in cui una persona non può essere lasciata sola nel provvedere alla cura di sé e dei propri interessi.

Senza dimenticare che la prima e più importante "offerta" di benessere e di aiuto che l'amministratore di sostegno attua è la relazione rispettosa e responsabile, attraverso la quale ognuno di noi, nei propri ambiti, può veicolare valori, convinzioni, cambiamento.

Il progetto, in cui tutte le attività sino ad ora svolte su questo tema sono inserite (seminario, corso, guida) non finisce qui: sarà presto realizzato uno sportello informativo e di consulenza. Sarà un'ulteriore occasione per fare rete, insieme con altri soggetti, per unire le forze e le proposte, per sostenere chi dedica la propria attenzione al mondo delle "fragilità".

Raffaella Cerrato
Presidente So.Le.Vol.

Guido Agostoni
Assessore Servizi alla Persona
Provincia di Lecco

Lecco, 20 maggio 2005

LA LEGGE

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata del-*

l'incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate

alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell’amministratore di sostegno*). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato

legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli

375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (Revoca dell'amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di

sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Persone che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti

cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: UNA NUOVA FORMA DI TUTELA PER MOLTI DISABILI

A cura di Luca Bergamaschi,

Lo scorso 20 Marzo 2004 è entrata in vigore la legge 9 Gennaio 2004 n.6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 Gennaio 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno. La legge ha la finalità, come recita l'articolo 1, "di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Il provvedimento normativo, la cui approvazione era da tempo richiesta da numerose organizzazioni che si occupano dei problemi dei disabili, trae origine dai limiti che si sono riscontrati nell'applicazione pratica dei due istituti (l'interdizione e l'inabilitazione) che fino ad oggi il nostro ordinamento aveva previsto per le persone che non sono in grado di badare a se stesse.

PRIMA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Com'è noto con l'interdizione l'interdetto non può compiere atti giuridicamente validi, che sono posti in essere a suo nome, per suo conto e nel suo interesse da un tutore nominato dall'autorità giudiziaria, e con l'inabilitazione l'inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore anch'esso nominato dall'autorità giudiziaria. Tali istituti presentano però due inconvenienti: anzitutto richiedono procedure giurisdizionali che sono risultate lunghe, complesse, spesso dispendiose ed in non pochi casi contrarie al rispetto della dignità della persona; inoltre essi hanno finito col ricomprendere, in mancanza di altri strumenti giuridici, anche casi per i quali non erano stati originariamente pensati. Per ovviare a tali inconvenienti è stata così istituita la figura dell'amministratore di sostegno, già presente nell'ordinamento giuridico di altri paesi Europei, che è prevista, come stabilisce l'articolo 3 della legge, per "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". Tale persona, infatti, continua l'articolo 3, "può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Ma vediamo nel dettaglio la disciplina giuridica dell'amministratore di sostegno.

LA NOMINA

La richiesta di nominare l'amministratore di sostegno può essere presentata dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado,

dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero. Ricevuta la richiesta il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui essa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Egli inoltre sente i sopra indicati soggetti legittimati a presentare l'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno, e dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato che può, in ogni tempo, modificare o integrare anche d'ufficio. *La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.*

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione della durata e dell'oggetto dell'incarico, degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Quest'ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Egli può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

LA DESIGNAZIONE

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

I COMPITI

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve tempestivamente

metterlo al corrente circa gli atti da compiere, ed informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati a presentare la domanda di nomina dell'amministratore di sostegno, possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

In conclusione si può affermare che la figura dell'amministratore di sostegno costituisce per molti disabili un nuovo ed utile strumento di protezione. In particolare l'istituto presenta il vantaggio di essere elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile. Non rimane dunque che verificarne, alla prova dei fatti, l'attuazione e l'efficacia.

LA RELAZIONE CON LA PERSONA FRAGILE

A cura di Carlo Mario Mozzanica

PREMESSA

“Fragilità” appare categoria di pensiero e di sapere, espressiva della condizione diffusa nell’ambito dei paradigmi istitutivi e costitutivi dello scenario socioculturale postmoderno. Per un possibile approccio alla “fragilità” appare utile, per evitare i frequenti riduzionismi o le facili generalizzazioni, provare a definire qualche indicatore dello scenario postmoderno: il “post” dice condizione susseguente o conseguente, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo culturale. Il “dopo” evoca una conclusione, magari ancora incompiuta, ma non dice (non riesce a dire) l’atteso, sequenziale al “dopo”. È finita una stagione, ma poco si sa di quella che viene. Per questo molti criticano la stessa dizione di “postmodernità”, preferendo altre attribuzioni: tardo-modernità, iper-modernità. Assumendo la nota identificazione di *Lyotard*, ritengo opportuno collocare la stagione postmoderna dentro l’orizzonte di tempo, raccolto nell’insignificanza, nella caduta e nell’ormai ineludibile inutilità della *metanarrazione*. Senza entrare nel merito dell’analisi, sinteticamente ben si può affermare che il postmoderno è luogo e tempo dove più non vive un sapere, un ethos condiviso: nell’orizzonte del sapere scientifico e tecnico, nella prospettiva della globalizzazione e della mediatizzazione, nel contesto di una cultura frammentata e del pensiero unico (debole, freddo, abdicato, per evocare l’attribuzione di *Galimberti*, di *Bauman* e di *Darhendorf*. Anche la figura della *cultura* appare separata ed allontanata dal desiderare umano, che da sempre la riconosce quale luogo del suo progetto di futuro: degno e apprezzabile, dunque vivibile, anche se abitato dalla disabilità, dalla fragilità e dalle forme che spesso ne defigurano il volto e lo sguardo. Si intravede, e in qualche modo si annuncia come lo stesso progetto esistenziale del disabile, esposto agli insulti del vivere postmoderno, rischi il depotenziamento o lo svuotamento di significato. Per questo appare pertinente cercare di istruire, con qualche rapido cenno, il rapporto tra fragilità e scenario socioculturale postmoderno, per raccogliere l’indicazione ermeneutica, capace di strutturare una relazione adeguata ed appropriata con la persona fragile, da consegnare, successivamente al progetto personalizzato ed individuale, nell’orizzonte del quadro normativo più allargato, riconoscendo, infine, la strutturale dimensione “relazionale” della figura dell’amministratore di sostegno.

I. Amministratore di sostegno, fragilità e scenario socioculturale postmoderno

Accanto alla defigurazione e alla deriva atrofica della “cultura” (ciò che resta, quando tutto, dell’umano, è stato dimenticato), si possono assumere altre categorie, capaci di significare l’orizzonte socioculturale postmoderno: la *complessità*, la *frammentazione* e la *frammentarietà* (come perdita di uno

sguardo complessivo e d'insieme, dove il frammento non può dare ragione del tutto e il tutto non può essere colto nel semplice frammento); la *dilatazione dei possibili* e l'*eccedenza delle opportunità* (come offerta, esibizione e disponibilità di mezzi, di strutture, di beni); la *pluralità di appartenenze*, propiziata dall'eccedenza policentrica, ma anche dalla composizione plurima del ciclo esistenziale della vita, con la conseguenza del consolidarsi di "appartenenze con riserva", particolarmente incidenti sulla costruzione e/o decostruzione dell'identità personale; e dunque all'*utopia* subentra l'*atopia* (i non luoghi di M. Augé); all'*eutopia* (la ricerca di un luogo buono per vivere) corrisponde l'*eterotopia* (Foucault). Altri indicatori significativi sono ascrivibili al *presentismo*, all'*ipertrofia dei mezzi* e all'*atrofia dei fini*, non solo ultimi, ma anche penultimi; alla *spettacolarizzazione della vita*; all'enfasi del "come" (si nasce, si vive, si muore), alla disfasia del "dove" e soprattutto all'afasia del "perché"; il crescere di paure e di angosce correlate alle povertà immateriali; la censura, la rimozione dei vissuti più profondi: la malattia, affettivamente sentita e pensata quale evento da cui liberarsi e non come evento da liberare); la sofferenza umana, scomoda ed intrigante compagna di cui l'uomo diventa sempre più silenzioso spettatore, muto ed ammutolito dalla deriva inspiegabile di un evento, che insulta l'esistenza umana, che porta minacce inesorabili alla felicità; la decadenza non accettata dell'invecchiare, tempo vissuto ed insieme pensato come fosse dopo la vita e non tempo della vita; la morte come evento indicibile, inenarrabile ed inaudito, esito di una rimozione e di una censura sempre più generalizzate; la disabilità, vissuta più come ostacolo, che non come provocazione, più come bisogno che non come domanda. In quest'orizzonte, abitare la disabilità appare impresa ardua, faticosa, talvolta improba, eppure sempre, in qualche modo promettente, purché ci si lasci interrogare dalle dimensioni di senso e di significato, che nel postmoderno sono consegnate alla intenzionalità e alla libertà della persona; è in questa ottica che l'amministratore di sostegno (1) si fa *io ausiliario* di un itinerario esistenziale spesso frammentato, quando non ferito dall'indifferenza e dalla deriva consumistica della scena postmoderna. Si tratta dunque di evocare e di invocare, per il tempo della disabilità, parole che tengano compagnia nella vita; la dialettica del *desiderio*, si fa parola esigente e promettente, anche nell'orizzonte di una corretta disamina dei *bisogni*; una dialettica, talvolta complessa e multidimensionale per il suo possibile esito; un desiderio che significa ed evoca con le parole del bisogno la metanarrazione ormai consegnata alla libertà ed all'intenzionalità soggettiva; per questo esposto alla fragilità esso stesso; un desiderio ferito, lacerato, frammentato. Ma nell'orizzonte del vissuto esso, pur sempre, evoca una possibile transizione:

- dal bisogno, come *appagamento* al desiderio come *riconoscimento*;
- dal bisogno come *pretesa* al desiderio come *attesa* e come *sorpresa*;
- dal bisogno come richiesta esigente di *prestazione* al desiderio come offerta incondizionata di *relazione*;

- dal bisogno come sguardo dal *passato* al desiderio come volto del *futuro*;
- dal bisogno come *confine* al desiderio come *orizzonte*;
- dal bisogno come *parola* al desiderio come *parabola*;
- dal bisogno come risposta ai *livelli essenziali* al desiderio come domanda dei *livelli esistenziali*.

Per la persona disabile il desiderio dunque abita le forme del riconoscimento e la convivialità delle differenze, che (di)segnano un nuovo rapporto (o forse un rapporto nuovo) tra persone abili e persone diversamente abili, purché sia mantenuta la custodia e la cura dell'*umano-che-è-comune* (dentro la prospettiva della co-umanità o della comune-umanità), costruendo e cercando luoghi di *comunità* (ove l'umano che è comune è pienamente *con-diviso*, nella prospettiva del desiderio) e non solo di *società* (dove l'umano che è comune è solo *diviso*, nella prospettiva del bisogno). In sintesi potremmo dunque registrare che abitare la disabilità, anche e soprattutto per l'amministratore di sostegno, segna indicatori di fatica - nell'orizzonte del postmoderno, che censura e rimuove i significati esistenziali - ma insieme evoca indicatori di risorse e di opportunità, laddove la vita è riconsegnata ai suoi originari significati: promessa e sorpresa, anche per chi è portatore di fragilità.

L'amministratore di sostegno appare dunque espressione compiuta, come diremo meglio un poco più avanti, di un *welfare relazionale*, contro troppo diffusa deriva di un *welfare prestazionale*.

II. Amministratore di sostegno e progetto esistenziale individuale della persona fragile

Chi conosce le fatiche (e non solo relazionali) della e con la persona fragile sa bene quanto sia decisivo, per ogni familiare, la possibilità, l'opportunità, la certezza che vi sia qualcuno, nel tempo - e dunque nei nodi e negli snodi del ciclo di vita e negli appuntamenti dell'esistenza - che si assuma la "*presa in carico*", per un "*progetto esistenziale individuale e personalizzato*" (non soggetto alle intemperie del mutamento d'appartenenza istituzionale degli operatori: ospedale, scuola, ASL, enti locali ecc.). A tale progetto, che riconosce, promuove e propizia il divenire esistenziale della persona in difficoltà, occorre dare il credito e il pegno di una dignità ricomposta e garantita dal diritto e dalle forme di prossimità del vivere civile. In questa linea si pone l'amministratore di sostegno, che vorrà e dovrà assumersi, in primis, tutte le necessarie forme di *advocacy*. Per questo appare utile evocare gli atti legislativi più rilevanti in ordine al progetto esistenziale individualizzato, per collocare, correttamente, la stessa proposta e le modalità di ricorso che la configurano. Accenneremo ai profili più importanti.

La L. 104/1992 (2) specifica:

- *La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative* (art. 3, comma 2).

- *Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3, comma 3).*
- *Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici o protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi... (art. 9, comma 1).*
- *All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali...(art. 12, comma 5).*

Nella stessa linea la legge quadro sull'assistenza, L. 328/2000 (3), sia pure in maniera esemplificativa, ma con riferimento esplicito alla disabilità, e dunque quale paradigma ermeneutico per affrontare ogni forma di fragilità, titola l'art. 14 con la dizione: **“Progetti individuali per le persone disabili”**

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile

nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

(L. 328/2000, art. 14).

Un altro testo, molto significativo, per quanto attiene la disabilità è rappresentato dalle linee guida per le attività di riabilitazione (D.M. 7.5.1998) (4), che struttura gli interventi in maniera molto articolata, a partire dal **“progetto riabilitativo”** per aggiungere all'articolazione dei **“programmi riabilitativi”**. Molto pertinente è la multidimensionalità dell'approccio e dei paradigmi ermeneutici, molto poco sanitarizzanti, ma aperti alla globalità della presa in carico esistenziale della disabilità.

“Si definisce progetto riabilitativo individuale l'insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa, coordinata dal medico responsabile. Il progetto riabilitativo individuale:

- *indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;*
 - *tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari, quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;*
 - *definisce gli esiti desiderati, le aspettative e le priorità del paziente, dei suoi familiari, quando è necessario, e dell'équipe curante;*
 - *deve dimostrare la consapevolezza e comprensione, da parte dell'intera équipe riabilitativa, dell'insieme delle problematiche dei pazienti, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi specifici, e di regola può non prevedere una quantificazione degli aspetti di cui sopra, ma ne dà una descrizione, in termini qualitativi e generali;*
 - *definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati;*
 - *è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari;*
 - *è comunicato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;*
 - *costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa”*
- (cf. Linee guida 1,1)

All'interno del progetto riabilitativo si definisce il **“programma riabilitativo”**, che: *“definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi”* (cf. Linee guida 1, 2).

Successivamente si individuano, con molta precisione, le **“fasi dell'intervento riabilitativo”** (cf. *id.*, 2, 1), la **“tipologia degli interventi di riabilitazione”** (cf. *id.*, 2, 2), i **“livelli organizzativi”** (cf. *id.*, 2, 3).

Un ultimo intervento, tra i paradigmi più significativi, orientati a definire il PEI, è iscritto nell'Atto d'indirizzo e coordinamento per le attività socio-sanitarie integrate, ripreso e valorizzato nel DPCM relativo ai Livelli essenziali d'assistenza sanitaria (5), nel quale s'individuano i criteri istitutivi e costitu-

tivi del progetto personalizzato individuale:

1. *L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.*

2. *Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.*

3. *Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:*

a) *funzioni psicofisiche;*

b) *natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;*

c) *modalità di partecipazione alla vita sociale;*

d) *fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.*

4. *L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:*

a) *la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;*

b) *la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;*

c) *la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.*

5. *La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.*

(DPCM 14. 2. 2001, art. 2).

Si sono qui voluti evocare i principali riferimenti al progetto individuale, richiesto ed esigito per le buone prassi riabilitative, educative ed assistenziali. I molteplici riferimenti normativi suggeriscono la pertinenza obiettiva dell'importanza del PEI, da assumere quale progetto "esistenziale" personalizzato: in quest'ottica s'inserisce l'opportunità dell'amministratore di sostegno, anche per la quasi simmetrica corrispondenza, nel testo della L. 6/2004, di riferimenti ai bisogni e alle aspettative della persona fragile. La tematizzazione dialettica del rapporto *bisogno-desiderio* suggerisce la prospettiva di un possibile paradigma ermeneutico del PEI, alla luce degli indicatori dello scenario socioculturale postmoderno, per qualificarne contenuti ed obiettivi, nella

prospettiva di una ricomprensione antropologica dell'esistenza, che, anche se fragile e in qualche modo ferita, non può affidarsi alle logiche desuete di una "cura della cronicità": si tratta piuttosto di assumere lo sguardo al ben-essere esistenziale, che, oltre la qualità della vita, si interroga sulle prospettive della vita di qualità e dunque qualifica la prospettiva dell'amministratore di sostegno nell'ottica non tanto del mantenimento (cura di mantenimento), quanto della *manutenzione*, nel senso, etimologicamente assunto, del "prendere tra le mani" il senso e l'orizzonte della propria esistenza. Affiora nella normativa citata, anche se temporalmente quasi sempre precedente, la prospettiva assunta dalla classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa all'ICF. Per questo appare utile, a completamento dello sguardo alla relazione con la persona fragile evocare, seppur sinteticamente, la normativa relativa dalla disabilità.

III. Amministratore di sostegno e diritti di cittadinanza della persona fragile

Il progetto individuale ed esistenziale personalizzato si iscrive in un lungo itinerario di diritti e di tutele della persona fragile, che vengono qui evocate, affinché l'amministratore di sostegno se ne possa fare carico, per la persona di cui si fa *"io ausiliario"*. L'amministratore di sostegno appare dunque forma esigente ed insieme espressiva dell'io ausiliario. Le sue funzioni e il suo ruolo non possono essere disgiunti dalla tutela dei diritti civili e sociali, che debbono accompagnare l'itinerario faticoso, tortuoso e complesso della disabilità. Sembra qui utile evocare i molti riferimenti legislativi, maturati in questi anni, segno di una cultura dell'accoglienza e del riconoscimento, per il disabile, del diritto ad una vita dignitosa. Senza entrare nel merito analitico di tutto il panorama legislativo, evocherò i titoli fondamentali che ci aiutano a declinare l'orizzonte dei diritti (umani e sociali) di cittadinanza: *tutela vista come diritto esigibile*. E lo faremo evocando almeno i titoli fondamentali di una costitutività esigente: sia per la tutela che per la garanzia e la promozione. Richiamerò i passi fondamentali della costituzione e le leggi fondamentali, oltre che i principali atti amministrativi, rinviando ad altri ed ulteriori approfondimenti sulla tematica legislativa (6), per concludere con un accenno alla nuova classificazione della disabilità da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

III.1 La Costituzione: si richiamano i principi generali, raccolti con le parole chiave propiziate anche dal nuovo testo costituzionale (riforma del titolo V):

- il principio di *universalismo dei diritti civili e politici*: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge..."* (art. 3, comma 1)
- il principio di *universalismo dei diritti sociali*: *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto*

- la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"* (art. 3, comma 2)
- il principio del *pluralismo personalistico*: *"La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..."* (art. 2)
 - Il principio di *responsabilità*, affidato, per la competenza amministrativa ai Comuni *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"* (art. 118, comma 1)
 - il principio di *solidarietà*: *"La repubblica... richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"* (art. 2)
 - il principio di *tutela dei diritti sociali*: *"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie... m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* (art. 117, comma 2). La garanzia è altresì assicurata dalle forme di *tutela economica* (fondo perequativo, art. 119, comma 3 e *risorse aggiuntive*, art. 119, comma 5) e dalle forme di *tutela istituzionale* (attraverso il *potere sostitutivo*, di cui all'art. 120, comma 2)
 - il principio di *sussidiarietà istituzionale* (o verticale) cf. art. 114, primo comma e art 118, primo comma, che recita: *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"*
 - il principio di *sussidiarietà sociale* (o orizzontale): *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"* (art. 118, ultimo comma).

III.2 Le leggi quadro: si richiamano le leggi fondamentali relative alla disabilità:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* - Supplemento ordinario n. 39 alla G.U. 17.2.1992

Legge 21 maggio 1998, n. 162 *"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"* G. U. del 29.5.1998 n. 123

Legge 28.1.1999, n. 17 *“Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* G.U. 2.2.1999, n. 26

Legge 18 maggio 2000, n. 126 (ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60 convertito senza modificazioni *“Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale”* G.U. del 19.5.2000, n. 115

Legge 12.3.1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* - G.U. 23.3.1999, n.68

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 *“Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto allo studio dei disabili”* - G.U. del 18.11.2000, n. 270

Legge 15 luglio 2003, n. 189 *“Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”* - G.U. del 25.7.2003, n. 171

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 *“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”* G.U. del 17.1.2004, n. 4

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 *“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”* G.U. del 19.1.2004, n. 14

III.3 I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, sociali, di istruzione e formazione professionale.

Per quanto attiene i *livelli essenziali d’assistenza sanitaria e sociosanitaria* si fa riferimento a:

Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 29 novembre 2001 *“Definizione di livelli essenziali di assistenza”* - S. O. alla G.U. n. 33 dell’8 febbraio 2002 e

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante <Definizione dei livelli essenziali di assistenza>, in materia di certificazioni”* - G.U. del 10.12.2003, n. 286.

Per quanto attiene i *livelli essenziali di assistenza sociale*, in attesa di emana-

zione del corrispondente DPCM (7), occorre fare riferimento all'art. 22 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (8).

Per quanto attiene i *livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale*, occorre fare riferimento alla legge delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (9)

III.4 La nuova classificazione della disabilità (ICF)

Appare di grande interesse la nuova classificazione delle disabilità, già accennata e approvata definitivamente dall'OMS nel 2001 (10), perché al quadro precedentemente assunto (1980) si aggiungono dimensioni differenziali per costruire il piano personalizzato: si tratta delle dimensioni concernenti le funzioni corporee, l'attività e la partecipazione e le dimensioni componenti i fattori contestuali (ambientali e personali). La disamina critica delle norme e degli atti amministrativi risulta fattore decisivo per la ricomprensione della tutela e della promozione della dignità del disabile. Esistono buone norme, spesso disapplicate e/o inapplicate. Per questo occorre che, contestualmente all'affermazione dei *diritti di cittadinanza*, si coltivi un percorso culturale che propizi la *cittadinanza dei diritti*, per il disabile e la sua famiglia; diversamente, soprattutto per i soggetti più gravi, avverrà, in un'indesiderata eterogeneità dei fini, che i bisogni più profondi risultino essere quelli maggiormente disabilitati, e dunque disattesi.

IV. Amministratore di sostegno e costituiva relazionalità con la persona fragile

L'amministratore di sostegno (altrove da me identificato come figura dell' "*io ausiliario*" della persona fragile o *ausiliario dell'io* fragile, o "*angelo custode*", come evocato nel midrash di Tobia per l'angelo Raffaele (etimologicamente: "Dio si prende cura") trova scritte nell'articolato normativo della L. 6/2004, la sua costitutività relazionale, quasi alla ricerca di parole (metagiuridiche), per dire "sostegno, aiuto, accompagnamento" al disabile e/o alla persona fragile, in ordine alla possibilità di rispondere ai bisogni e di coltivare i desideri. Solo sinteticamente vorrei richiamare qualche passaggio significativo, finalizzato a contestualizzare le riflessioni, che abbiamo cercato di fare in questo contributo, evocando qualche profilo della L. 6/2004, ove viene esaltata la soggettività della persona fragile: i suoi bisogni e i suoi desideri sono il criterio ermeneutico per la scelta e l'attività dell'amministratore di sostegno.

- "*La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, per persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1)
- "*La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione*

fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi..." (art. 3, - modifica del titolo XII del libro primo del C.C. - art 404)

- *"Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona... e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa* (art. 3, - modifica del titolo XII del libro primo del C.C. - art 407)
- *"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario..."* (art. 3, - modifica del titolo XII del libro primo del C.C. - art 408)
- *"Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"* (art. 3, - modifica del titolo XII del libro primo del C.C. - art 409)
- *"Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"* (art. 3, - modifica del titolo XII del libro primo del C.C. - art 410).

Le sintetiche citazioni sembrano quasi inusuali in un testo di legge, che è diventato parte del codice civile. Esso s'iscrive dunque nell'ambito del progetto personalizzato per la persona fragile. La relazione, dunque, dimensione fondamentale e fondativa d'ogni progetto riabilitativo, educativo ed assistenziale appare costitutiva della stessa figura dell'amministratore di sostegno, che abbiamo volentieri, in questi mesi, assegnato e consegnato ad un welfare inedito: un welfare relazionale (contro le forme più diffuse del welfare prestazionale). Anche per questo l'abbiamo ascritto, a pieno titolo, alla costitutività del progetto personale ed esistenziale della persona fragile, persuasi che la relazionalità, propria di una comunità che si prende cura (*community care*), propizia, in ogni caso, l'attuazione del progetto esistenziale, di un disabile anche molto grave. (11).

NOTE

(1) LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, di coordinamento e finali

G.U. del 19.1.2004, S.G. - n. 14

(2) LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

G.U. Supplemento ordinario al n. 39 del 17.2.1992

(3) LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

G. U. n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

(4) PROVVEDIMENTO 7 maggio 1998 Ministro della Sanità – Conferenza permanente Stato regioni

Linee – guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione

G. U. del 30.5.1998 - n. 124

(5) DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 14 febbraio 2001

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

G. U. 6. 6. 2001 - n. 129.

(6) Mi sia concesso di ricordare il mio testo: MOZZANICA C. M., *Marginalità e devianza. Itinerari educativi e percorsi legislativi*, Monti Saronno 2002, pp. 528; in particolare pp. 41-285; 311-341; 381-402

(7) cf. art. 46, comma 3 della LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

G.U. n. 305 del 31.12.2002 suppl. ordinario

i. ii. iii. iv.

(8) LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

S.O. alla G.U. del 13.11.200, n. 265 e

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2001

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 Supplemento ordinario alla G.U.n. 181 del 6 agosto 2001

(9) LEGGE 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" –

G.U. del 2.4.2003, n. 77; vedasi altresì il

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alle scuole dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 2.3.2004

(10) **Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF** – *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, Erickson Trento 2002

(11) Per questo aspetto mi si consenta di rinviare a: MOZZANICA C.M., *Pedagogia della(e) fragilità*, La Scuola Brescia 2005 (in corso di stampa)

COME E QUANDO....aspetti concreti per avviare le pratiche

a cura di Donatella Falaguerra

Quando presentare ricorso

Il ricorso può essere presentato in caso di:

- Infermità temporanea dovuta ad una situazione transitoria: coma, ictus, patologia mentale transitoria.
- Infermità permanente:handicap di qualsiasi natura, disagio mentale, debolezza psichica, depressione grave, disattamento sociale, ricoveri lunga degenza, tarda età che rende la persona incapace di gestire il proprio patrimonio.

Perché si possa chiedere l' amministratore di sostegno è necessario che il soggetto abbia un minimo di capacità di intendere e di volere; nel caso in cui questa fosse totalmente assente si ricorrerà ancora all'interdizione.

I soggetti che possono richiedere l'amministrazione di sostegno

Il ricorso al Giudice Tutelare può essere proposto da:

- beneficiario (anche se interdetto o inabilitato):
- parenti entro il 4 grado (genitori, coniuge non separato o convivente, fratelli, cugini, zii, nipoti, cognati)
- Pubblico Ministero
- servizi sociali, impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

Se il ricorso si riferisce ad una persona già interdetta o inabilitata, lo stesso viene presentato unitamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (da presentarsi presso il Tribunale).

Dove si presenta il ricorso

Il ricorso si presenta in Tribunale presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione: *non è necessario farsi assistere da un avvocato, non vi sono spese di giustizia.*

Scelta dell'Amministratore di Sostegno

La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

Può essere nominato Amministratore di Sostegno:

- la persona stabilmente convivente (padre, madre, fratello, sorella, figlio).
- un professionista (nel caso di conflitto tra i familiari interessati o qualora non via sia in famiglia una persona idonea)
- il legale rappresentante di un'associazione o una persona da questi delegata.

Non possono essere nominati Amministratori di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.

Effetti dell'Amministrazione di Sostegno

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno. All'Amministratore di sostegno non vengono conferiti i diritti personalissimi che sono quelli stessi vietati dall'interdizione (testamento, riconoscimento del figlio naturale, capacità di redigere testamento).

Ciò non comporta automaticamente che il beneficiario possa esercitarli: sarà il Giudice Tutelare che, qualora si rappresenti la necessità, provvederà negando tali diritti od autorizzandoli.

Il Procedimento

Il ricorso, indirizzato al Giudice Tutelare deve contenere:

- le generalità del beneficiario
- la sua dimora abituale
- le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno
- il nome ed il domicilio del coniuge, dei figli, genitori, fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Si consiglia, nella presentazione del ricorso, di:

- allegare una relazione medica dettagliata in cui il medico specifica quali siano la patologia o le difficoltà del beneficiario in tale modo si evita che il Giudice disponga accertamenti medici
- di allegare al ricorso il consenso scritto dei parenti entro il 4° grado: in modo che si eviti che essi vengano sentiti dal Giudice
- descrizione dei beni immobili, della pensione e di tutti i beni del beneficiario

Il Giudice Tutelare deve sempre sentire la persona cui il procedimento si riferisce e deve tenere conto del bisogno e delle richieste della persona interessata.

Se vi è una urgenza particolare (per es. per compiere un atto) il Giudice Tutelare può nominare un amministratore provvisorio.

Entro 60 giorni dalla richiesta il Giudice Tutelare, con decreto motivato, nomina l'Amministratore di sostegno.

Contenuto del decreto

Il decreto di nomina deve contenere:

1. le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno
2. la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
3. l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di Sostegno compie in nome e per conto del beneficiario
4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di sostegno
5. i limiti delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario può avere la disponibilità

6. la periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Compiti dell'amministratore di sostegno

L'Amministratore di sostegno ha due tipi di compiti.

Per la cura della persona

- Propone e sceglie la collocazione abitativa del beneficiario
- Esprime il consenso informato per i trattamenti terapeutici

L'Amministrazione di Sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve:

- tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario,
- informare il beneficiario circa gli atti da compiere, in caso di dissenso con il beneficiario, deve interpellare il Giudice Tutelare.

Per la cura del patrimonio

- Adempie ai compiti assegnati dal Giudice Tutelare
- Presenta il rendiconto

TRIBUNALE DI LECCO - GIUDICE TUTELARE

RENDICONTAZIONE ANNUALE

Amministrazione di sostegno n..... Reg. A.S.

Beneficiario:....., nato a..... il.....

residente in....., Via..... n.....

Amministratore di sostegno :, nominato con decreto
del Giudice Tutelare in data

Rendiconto relativo al periodo dal al

L'Amministratore di sostegno del signor dichiara quanto
segue.

**CONDIZIONI DI SALUTE E COLLOCAZIONE DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

Il beneficiario vive nella propria abitazione assistito dallo stesso amministra-
tore di sostegno.

Le condizioni generali del signor sono rimaste
invariate a quelle esposte nel ricorso per la richiesta di nomina.

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal al.....

Al momento di apertura dell'amministrazione di sostegno la situazione patri-
moniale del beneficiario era così composta:

- proprietà immobile sito in, Via.....
- saldo conto corrente € presso l'Agenzia della Banca

ENTRATE

Accrediti pensione €.....

Indennità di accompagnamento €.....

Totale entrate €.....

USCITE

Spese condominiali €.....

Spese bancarie €.....

Bollette utenze €.....

Spese di mantenimento beneficiario €.....

Totale uscite €.....

La differenza tra entrate ed uscite è pari ad €.....
(oppure "le uscite sono pari alle entrate entrate")

Lecco, data

CONCLUSIONI

A cura del Coordinamento Handicap di Lecco

Quando è stata promulgata la legge sull'Amministrazione di sostegno come Coordinamento Handicap di Lecco abbiamo ritenuto necessario "fare qualcosa" per far conoscere nei dettagli i contenuti innovativi che venivano introdotti e che avrebbero potuto cambiare sostanzialmente la prospettiva di molte persone "diversamente abili". Con questo spirito abbiamo chiesto al Centro Servizi al Volontariato e all'Assessorato Servizi alla Persona di sostenerci in un progetto che avesse come obiettivo principale quello di informare non solo i volontari aderenti alle nostre organizzazioni, ma anche tutte le famiglie che sempre più facilmente sono lasciate sole con i loro interrogativi e i loro problemi. Altro nostro obiettivo era quello di coinvolgere le Istituzioni in un confronto costruttivo che andasse oltre i contenuti previsti dalla legge sull'Amministrazione di sostegno. Crediamo di poter affermare di aver raggiunto il nostro scopo; questa pubblicazione rappresenta quindi il momento in cui le informazioni raccolte dagli interventi di chi ha partecipato ai nostri incontri formativi e di approfondimento sono state sistematizzate.

In futuro continueremo ad impegnarci per fare in modo di rendere fruibili a tutti le ulteriori novità sull'argomento, per "presidiare" il tema, per essere sempre vicino a chi ha qualche dubbio, qualche problema .

Prossimamente saremo in grado di aprire uno sportello di consulenza in cui persone qualificate si renderanno disponibili a dare i chiarimenti alle problematiche che volontari e familiari dovessero incontrare sul percorso; utilizzeremo poi i canali di comunicazione del CSV per informare sugli aggiornamenti legislativi che non tarderanno ad arrivare ed infine convocheremo un tavolo periodico a cui inviteremo i rappresentanti delle Istituzioni, dell'Associazione, della Cooperazione Sociale e degli Enti Locali per monitorare la corretta applicazione della legge.

Molte azioni dunque ci hanno visto e ci vedranno impegnati a fianco e a supporto delle persone diversamente abili, sempre con lo spirito volontario che ci contraddistingue.

Indice

Presentazione	pag 1
La Legge	pag 2
L'amministratore di sostegno: una nuova forma di tutela per molti disabili	pag 12
La relazione con la persona fragile	pag 15
Come e quando....aspetti concreti per avviare le pratiche	pag 28
Allegato 1/fac-simile modulo rendiconto	pag 31
Conclusioni	pag 32

La pubblicazione è stata realizzata con i contributi di **Luca Bergamaschi**, docente di diritto; **Carlo Mario Mozzanica**, docente di Pedagogia della disabilità. Marginalità e devianza all'Università Cattolica del Sacro Cuore; **Donatella Falaguerra**, Avvocato; **Gian Marco De Vincenzi**, Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco, **Coordinamento Handicap Lecco**; **Raffaella Cerrato** Presidente So.Le.Vol.; **Guido Agostoni** Assessore ai Servizi alla Persona della Provincia di Lucca.

Cristina Dragonetti responsabile dell'Area Formazione del So.Le.Vol. ha curato il coordinamento dei testi.

Per informazioni:

- Tullia Viti - So.Le.Vol.
Via Aspromonte 52 Lecco
Tel. 0341/350680
Fax 0341/352988
formazione@solevol.com
- Maurizio Volpi - Provincia di Lecco
Assessorato ai Servizi alla Persona
Tel. 0341/295404
Fax 0341/295484
maurizio.volpi@provincia.lecco.it